

## INDICE

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE .....	2
2. REQUISITI ESSENZIALI RISPETTO AI QUALI È RICHIESTA LA VALUTAZIONE .....	2
3 DEFINIZIONI.....	2
4. REQUISITI ESSENZIALI RELATIVI AL PROCESSO DI VALUTAZIONE .....	2
5. SOSPENSIONE, REVOCA O RIDUZIONE DELLA CERTIFICAZIONE .....	5
6. USO DEL MARCHIO E DEL CERTIFICATO DI CONFORMITÀ .....	6

Convalida: Direzione Generale

*Ing. Rodolfo Trippodo* \_\_\_\_\_

Approvazione: Presidente Comitato di Indirizzo e Controllo

*Ing. Gianni Rigamonti* \_\_\_\_\_

## 1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

I requisiti espressi nel presente documento fanno parte integrante del contratto di valutazione della conformità DSC 05 e dell'offerta economica.

Tali requisiti, sono riferiti unicamente agli aspetti specificatamente connessi al campo di applicazione della certificazione richiesta.

## 2. REQUISITI ESSENZIALI RISPETTO AI QUALI È RICHIESTA LA VALUTAZIONE

- REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLO SCHEMA DI CERTIFICAZIONE DI IMPIANTO SPORTIVO A MARCHIO QIS QIS-STD-REG GEN – REV.2
- Carta dei Servizi

## 3 DEFINIZIONI

- **Carta dei servizi:** documento, con valore contrattuale, emesso dalla Organizzazione dell'Impianto Sportivo, avente lo scopo di rendere noto all'Utente, attuale o potenziale, quanto può e deve aspettarsi dall'utilizzo dell'Impianto e dei relativi servizi erogati dalla Organizzazione stessa, la quale si assume la responsabilità di realizzare quanto dichiarato.
- **Impianto Sportivo** (in ambito certificazione a marchio QIS): Impianto o Complesso di uno o più impianti individuati nella loro unitarietà dall'Utente, di cui fanno parte gli spazi dedicati all'attività sportiva o ad essa in qualche modo funzionali o di ausilio.
- **Norma tecnica generale:** norma tecnica (QIS HEPA 10001) applicabile a tutti gli Impianti Sportivi e alle relative organizzazioni, che costituisce un insieme di regole e requisiti tecnici obbligatori.
- **Norma tecnica specifica di impianto:** norma tecnica QIS HEPA della serie 10000 dedicata ad una specifica tipologia di Impianto Sportivo e relativa Organizzazione, al fine di adeguare ed assegnare le regole ed i requisiti in funzione delle specificità di tale tipologia di impianto. Essa è coordinata con la Norma tecnica generale e la completa.
- **Normativa tecnica per la certificazione di qualità degli impianti sportivi QIS HEPA serie 10000, a marchio QIS:** insieme delle norme tecniche (norma tecnica generale e norme specifiche degli Impianti Sportivi) per la certificazione di qualità degli Impianti Sportivi a marchio QIS, emesse dal Consorzio QIS.
- **Organizzazione:** il Soggetto dell'Impianto Sportivo che richiede la certificazione secondo lo schema QIS.
- **Prerequisito:** requisito obbligatorio per legge, direttiva o norma obbligatoria.
- **Requisito (in ambito certificazione a marchio QIS):** requisito della normativa tecnica emessa dal Consorzio o dichiarata volontariamente dall'Organizzazione, che deve essere necessariamente soddisfatto o attuato.
- **Consorzio QIS** per la certificazione di qualità degli impianti sportivi: è il detentore del marchio di certificazione QIS definisce, mantiene e controlla il pertinente schema di certificazione ed il suo funzionamento. Emette la normativa tecnica, i regolamenti previsti dallo schema di certificazione.
- **Medico FMSI (Federazione Medico Sportiva Italiana):** parte integrante dell'Organizzazione dell'Impianto Sportivo, ha il compito di valutare il rischio sportivo al fine di ridurlo e per la specifica attività è stato qualificato dalla FMSI tramite apposito corso.
- **Tecnico CONI:** facente parte della organizzazione del CONI, è l'esperto delle norme tecniche CONI per la funzionalità dell'impiantistica sportiva che ha il compito di verificare il loro soddisfacimento da parte dell'Impianto Sportivo.
- **Tecnico di Preverifica:** assiste l'Organizzazione e verifica, su incarico dell'Organizzazione stessa, l'ottemperanza e la conformità dell'Impianto Sportivo della Organizzazione e dei servizi di pertinenza, sia ai prerequisiti, sia ai requisiti della normativa tecnica di certificazione a marchio QIS e sia ai requisiti dichiarati dall'Organizzazione nella Carta dei Servizi. Tale qualifica è rilasciata dal QIS dopo apposito corso.

## 4. REQUISITI ESSENZIALI RELATIVI AL PROCESSO DI VALUTAZIONE

### 4.1 Preparazione alla certificazione di impianto sportivo a marchio QIS

L'Organizzazione deve provvedere ad assicurare la conformità del proprio impianto, delle attrezzature, delle competenze e dei relativi servizi sia ai prerequisiti, sia ai requisiti previsti dalla normativa tecnica per la certificazione QIS, sia ai requisiti eventualmente dichiarati volontariamente dalla Organizzazione stessa nella carta dei servizi.

Inoltre l'Organizzazione deve ottenere la valutazione del proprio impianto rispetto alle norme tecniche di impianto CONI da parte di preposti del CONI, in riferimento alla funzionalità e sicurezza dell'impianto.

Contemporaneamente l'Organizzazione deve incaricare un Medico FMSI, appositamente abilitato in ambito QIS, per la supervisione dello stato dell'impianto, delle attività/servizi ivi erogati e per fornire informazione agli Operatori riguardo aspetti legati al rischio sportivo e igienico sanitario.

#### **4.2 La preverifica**

La struttura che richieda la certificazione a marchio QIS deve provvedere ad effettuare una preverifica tramite un Tecnico di preverifica che la effettuerà (prima della verifica di certificazione di impianto a marchio QIS da parte del CERMET) al fine di verificare le conformità ai requisiti della normativa tecnica per la certificazione.

Durante la preverifica saranno indicati gli eventuali requisiti aggiuntivi che l'Organizzazione volontariamente intende rendere noti al pubblico indicando, pena l'inammissibilità dei rispettivi requisiti aggiuntivi, come essi siano verificabili attraverso un adeguato sistema di controllo dichiarato. Saranno indicate eventuali esclusioni, purché ammesse dal campo di applicazione della certificazione.

L'Organizzazione al termine della verifica invia al CERMET, entro e non oltre 5 giorni lavorativi dall'ultimo giorno di verifica, unitamente alla propria Carta dei servizi, quanto prodotto dal Tecnico di preverifica.

#### **4.3 Analisi della documentazione**

L'analisi della documentazione viene effettuata presso il CERMET, salvo diverso accordo tra le parti.

La documentazione da sottoporre ad analisi documentale è rappresentata dai documenti che descrivono i principali elementi del sistema di gestione della Organizzazione e cioè dalla sua Carta dei Servizi e dalle risultanze della preverifica.

La Carta dei Servizi oltre a quanto riportato nella norma, deve contenere i requisiti dichiarati dall'Organizzazione, la sua struttura nel dettaglio, la tipologia e le caratteristiche dell'impianto, delle sue dotazioni e dei servizi erogati. Oltre ad essi possono essere inseriti eventuali contenuti aggiuntivi che l'Organizzazione ritiene che possano interessare l'Utenza e che saranno verificati in sede di verifica di certificazione.

#### **4.4 Verifica ispettiva per la Certificazione (VIC)**

La verifica di certificazione viene sempre eseguita presso l'impianto sportivo ove si svolgono le attività oggetto di certificazione.

La verifica presso l'impianto è condotta con apposite check list emesse dal Consorzio; essa è estesa a tutti i requisiti della norma a tutte le attività, attrezzature, competenze e servizi di pertinenza e riguarda sia la conformità dei documenti ed autorizzazioni connessi ai prerequisiti, sia la conformità dei requisiti per la certificazione a marchio QIS, comprendendo eventuali requisiti aggiuntivi che l'Organizzazione volontariamente intende rendere noti al pubblico.

Nel caso di certificazione richiesta dall'Organizzazione per eventuali requisiti aggiuntivi il CERMET può richiedere – se necessario - un ampliamento dei tempi di verifica e l'Organizzazione può decidere di conseguenza.

All'inizio della VIC, viene valutata la risoluzione di eventuali rilievi notificati nell'analisi documentale; la non risoluzione di eventuali non conformità maggiori non consente il rilascio della certificazione. Nel caso di negazione della certificazione da parte del CERMET (che va motivata) dovuta ad inottemperanza o a eventuali carenze che si riferiscono esclusivamente ai requisiti aggiuntivi che l'Organizzazione volontariamente intende rendere noti al pubblico, l'Organizzazione può proporre al CERMET di rinunciare a dichiarare tali requisiti per ottenere comunque la certificazione.

Eventuali non conformità minori non risolte, vengono riportate come tali nel rapporto di verifica ispettiva.

Al termine della verifica ispettiva, il Gruppo di Valutazione CERMET lascia in copia il rapporto della verifica ispettiva che il cliente sottoscrive. Il rapporto della verifica ispettiva viene sottoposto ad analisi ed approvazione interna da parte di CERMET, per la successiva delibera o meno di certificazione.

Nel caso di non conformità maggiori, il cliente deve inviare a CERMET la proposta di risoluzione e le azioni correttive entro 10 giorni lavorativi dal termine della verifica.

La pratica non potrà essere analizzata per la delibera, fino a ricezione delle proposte di risoluzione e azioni correttive delle non conformità maggiori, salvo il caso in cui le Non conformità maggiori siano esclusivamente riferite ai requisiti aggiuntivi dichiarati dall'Organizzazione e quest'ultima dichiara di volere rinunciare ad essi. In ogni altro caso, inoltre, prima del rilascio della certificazione, deve essere verificata la soluzione di tutte le non conformità maggiori secondo le modalità di valutazione stabilite da CERMET (verifica ispettiva presso il cliente e/o attraverso evidenze documentali). Tale valutazione deve essere effettuata al massimo entro 6 mesi dalla verifica di certificazione; in caso contrario si renderà necessaria un'intera rivalutazione del sistema di gestione.

Per tutte le eventuali non conformità minori verbalizzate, l'Organizzazione deve analizzare le cause che le hanno generate, e definire in modo formale gli opportuni trattamenti e azioni correttive. Le evidenze della chiusura delle non conformità minori saranno valutate da CERMET in occasione della verifica successiva.

CERMET si riserva comunque di richiedere l'invio del trattamento e del piano di azioni correttive, anche in caso di non conformità minori, in funzione del tipo e numero di non conformità e dei risultati complessivi dell'audit.

Il periodo di validità del Certificato è di tre anni dalla data di rilascio o ultima riemissione.

Eventuali richieste di modifica dei contenuti del certificato, devono essere inviate a CERMET in forma scritta e preventivamente alla prima attività di verifica utile.

#### **4.5 Verifiche ispettive di sorveglianza (VIS)**

Le verifiche ispettive di sorveglianza, sono effettuate entro e non oltre i 12 mesi dalla verifica di sorveglianza precedente. Esse vengono sempre eseguite presso i luoghi ove si svolgono le attività oggetto di certificazione.

Nel corso delle verifiche di sorveglianza è assicurata la valutazione della risoluzione delle non conformità emerse nelle precedenti verifiche, nonché la valutazione dell'attuazione e dell'efficacia delle conseguenti azioni correttive.

Al termine della verifica ispettiva, il Gruppo di Valutazione CERMET lascia in copia il rapporto della verifica ispettiva, che il cliente sottoscrive.

Qualora entro 30 giorni lavorativi dal termine della verifica, il cliente non riceva alcuna comunicazione da parte di CERMET, il rapporto della verifica potrà considerarsi automaticamente confermato. Viceversa, se a seguito di analisi interna, CERMET dovesse ritenere opportune delle modifiche ai contenuti del rapporto, ne darà comunicazione formale all'Organizzazione, fornendo spiegazioni per ogni variazione e indicazione in merito alle azioni successive.

Per tutte le eventuali non conformità minori verbalizzate, l'Organizzazione deve analizzare le cause che le hanno generate, e definire in modo formale gli opportuni trattamenti e azioni correttive. Le evidenze della chiusura delle non conformità minori saranno valutate da CERMET in occasione della verifica successiva.

Nel caso di non conformità maggiori, l'Organizzazione deve inviare a CERMET la proposta dei trattamenti e delle azioni correttive entro 10 giorni lavorativi dal termine della verifica. CERMET entro 30 giorni lavorativi dal termine della verifica, analizzato il rapporto della verifica per conferma o meno dei suoi contenuti, comunicherà all'Organizzazione le azioni conseguenti: verifica ispettiva presso il cliente e/o verifica attraverso evidenze documentali. Tale verifica deve essere effettuata al massimo entro 6 mesi dalla precedente (CERMET potrà stabilire tempistiche più ristrette in base alla gravità e numero delle non conformità verbalizzate).

Scaduti i termini massimi consentiti, se le motivazioni che giustificano l'impossibilità di effettuare la valutazione non influiscono sulla garanzia di conformità ai requisiti essenziali, la certificazione potrà essere sospesa (cfr. § 5), in caso contrario CERMET potrà stabilire la rescissione dal contratto (rif. Contratto di valutazione della conformità DSC 05).

CERMET si riserva comunque di richiedere l'invio del trattamento e del piano di azioni correttive, anche in caso di non conformità minori, in funzione del tipo e numero di non conformità e dei risultati complessivi dell'audit.

Le attività di sorveglianza, oltre alla verifica ispettiva in campo, possono comprendere ad esempio:

- a) richieste al cliente certificato circa aspetti attinenti alla certificazione;
- b) riesame delle dichiarazioni del cliente riguardo le proprie attività e strutture;
- c) richieste al cliente di fornire documenti e registrazioni (su supporto cartaceo o elettronico).

Tali altre forme di monitoraggio possono essere applicate da CERMET, in funzione di: informazioni ricevute dall'esterno, esito delle verifiche, input da parte del Consorzio QIS ecc.

#### **4.6 Verifica ispettiva di Rinnovo (VIR)**

Entro il terzo anno dalla verifica di certificazione, CERMET emette un nuovo contratto che ha validità a partire dalla verifica di rinnovo.

Prima della verifica di rinnovo è sempre obbligatoria la preverifica (rif. § 4.2).

La verifica di rinnovo sarà orientata al riesame generale del sistema di gestione, all'analisi della sua efficacia e delle sue prestazioni nell'arco del periodo di certificazione e comprende anche il riesame dei precedenti rapporti di audit di sorveglianza. A tal fine, la verifica è estesa a tutti i requisiti della norma e a tutte le attività, attrezzature, competenze e servizi di pertinenza dell'Impianto. Essa viene sempre eseguita presso i luoghi ove si svolgono le attività oggetto di certificazione.

CERMET decide se rinnovare o meno, sulla base dei risultati della preverifica, dell'audit di rinnovo, dei risultati del riesame delle prestazioni dell'intero sistema nel periodo di certificazione e dei reclami ricevuti dagli utenti della certificazione.

La gestione dei risultati della verifica di rinnovo avviene secondo le stesse modalità descritte al precedente § 4.5.

Nel caso in cui siano state rilevate non conformità maggiori, qualora non sia possibile verificarne la risoluzione entro la scadenza del certificato, CERMET deciderà per la sospensione della certificazione QIS (cfr. § 5) o nei casi più gravi CERMET potrà stabilire la rescissione dal contratto (rif. Contratto di valutazione della conformità DSC 05).

Non è consentito lo slittamento della data della verifica di rinnovo oltre la data di scadenza del certificato. A seguito del rinnovo viene aggiornata la validità triennale del certificato di conformità.

## 5. SOSPENSIONE, REVOCA O RIDUZIONE DELLA CERTIFICAZIONE

La Certificazione di qualità a marchio QIS può essere sospesa, revocata o ridotta:

- su richiesta del cliente;
- su decisione di CERMET, in caso di: mancato rispetto da parte del cliente delle condizioni contrattuali, dei requisiti essenziali, delle condizioni economiche concordate con CERMET, o in caso di variazione dei termini contrattuali attuata senza l'approvazione di CERMET.

Salvo casi eccezionali (stabiliti comunque dal CERMET) il periodo di sospensione non può durare oltre sei mesi, in caso contrario si procede alla rescissione dal contratto (rif. Contratto di valutazione della conformità DSC 05).

Durante il periodo di sospensione il cliente perde il diritto di utilizzo del Marchio di Certificazione CERMET - QIS e del certificato e viene cancellato dagli elenchi delle Organizzazioni certificate. Le condizioni per il ripristino della certificazione sospesa (comprese le necessarie attività di valutazione della conformità), saranno stabilite da CERMET in base alle motivazioni che hanno portato alla sospensione e in base alla durata della sospensione.

Qualora il cliente non metta in atto le azioni indicate da CERMET per il ripristino della certificazione sospesa, il contratto cesserà di essere valido (rif. DSC 05 - Contratto di valutazione della conformità §10) e la certificazione sarà revocata ovvero, nei casi possibili, ne sarà ridotto il campo di applicazione.

La riduzione della certificazione comporta la riemissione di un nuovo certificato, indicante il campo di applicazione per cui la certificazione è rimasta valida, e il ritiro del vecchio certificato. Il cliente inoltre dovrà tempestivamente adeguare tutte le forme di comunicazione e pubblicità della certificazione al nuovo campo di applicazione.

A seguito di revoca della certificazione, l'Organizzazione perde il diritto di utilizzo del Marchio di Certificazione CERMET - QIS e viene cancellata dall'albo delle Organizzazioni certificate.

Il CERMET si riserva di comunicare il provvedimento di sospensione, revoca o riduzione a terzi che ne facciano richiesta, nonché di inserire la notizia sul proprio sito Internet.

## 6. USO DEL MARCHIO e DEL CERTIFICATO DI CONFORMITÀ

Il cliente certificato da CERMET può utilizzare il Marchio di certificazione CERMET congiuntamente al marchio del Consorzio QIS, come da Fig 1. Il marchio CERMET è composto da un logo azzurro CYAN (Marchio depositato). I due marchi (marchio CERMET e marchio QIS) devono essere adiacenti. La figura 1 mostra un esempio di applicazione.

Fig. 1



Il marchio di certificazione CERMET - QIS:

- a) deve essere riportato unitamente al marchio e/o nome dell'Impianto sportivo certificato;
- b) deve essere riportato unitamente alla norma QIS di riferimento (come da esempio di fig. 1). Il cliente può utilizzare il marchio CERMET – QIS contemporaneamente anche in riferimento ad altre norme, purché il sistema di gestione del cliente sia certificato da CERMET rispetto a tutte le norme citate;
- c) deve essere utilizzato in modo da evitare che la certificazione non sia attribuibile a requisiti essenziali differenti da quelli per i quali è stata effettuata la valutazione;
- d) deve essere utilizzato soltanto in riferimento ai impianti/servizi/siti, oggetto della certificazione concessa;
- e) può essere ingrandito o ridotto, ma deve comunque permettere sempre la lettura delle parole e dei numeri iscritti;
- f) può essere applicato su i sistemi di trasporto/movimentazione purché abbinato al logo/nome dell'Impianto sportivo certificato;
- g) Può essere apposto su Documenti, moduli fax, biglietti da visita, fatture o DDT, Brochure aziendali, presentazioni, carta dei servizi, Pubblicità e sito web aziendale, Cartelli e insegne della società, Strutture adibite alla comunicazione, Materiale promozionale; purché vengano rispettate le norme di cui ai precedenti punti da a) ad f).

Per pubblicizzare la certificazione il cliente può, garantendo il rispetto di quanto sopra, ed evitando di fornire informazioni che possano produrre confusione o malintesi da parte dei propri clienti ed utilizzatori finali, utilizzare la dicitura tipo: "Organizzazione/ Impianto Sportivo con Sistema di Gestione Certificato da CERMET secondo QIS HEPA 10001/ 2" (o simile). Il marchio può essere utilizzato a colori, in tal caso dovranno essere rispettati i colori propri del marchio stesso, oppure in versione monocromatica (di qualsiasi colore). Le presenti prescrizioni si applicano anche nel caso in cui si faccia uso di marchi trasferibili (ad es. adesivi). Il cliente deve informare il personale che può far uso del marchio, delle sopraindicate prescrizioni.

È possibile la riproduzione (anche a colori) dei certificati di conformità rilasciati dal CERMET, purché riproducano integralmente l'originale.